DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 1993

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici della specie bovina e misure di protezione sanitaria relative all'importazione di animali domestici della specie suina dalla Slovenia

(93/182/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi [1], modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 [2], in particolare gli articoli 8 e 11,

considerando che gli Stati membri autorizzano le importazioni di animali domestici delle specie bovina e suina conformemente alle disposizioni della direttiva 91/496/CEE del Consiglio [3], modificata da ultimo dalla decisione 92/438/CEE [4];

considerando che, a seguito di missioni effettuate da periti veterinari della Comunità, risulta che la situazione zoosanitaria in Slovenia è controllata da uffici veterinari che, pur trovandosi attualmente in fase di riorganizzazione, sono in grado di offrire garanzie soddisfacenti per quanto riguarda le malattie che possono essere trasmesse con l'importazione di animali domestici della specie bovina;

considerando che le competenti autorità veterinarie della Slovenia hanno confermato che la Slovenia è indenne da 24 mesi dall'afta epizootica e da 12 mesi dalla peste bovina, dalla pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dalla stomatite vescicolare, dalla febbre catarrale maligna degli ovini, dalla peste suina classica, dalla peste suina africana, dalla paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen), dalla malattia vescicolosa dei suini e dall'esantema vescicolare dei suini, e che durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro tali malattie, ad eccezione della peste suina classica;

considerando che il fatto che la Slovenia pratichi la vaccinazione contro la peste suina classica impedisce, per il momento, l'importazione di suini vivi nella Comunità;

considerando che le competenti autorità veterinarie della Slovenia si sono impegnate a notificare alla Commissione ed agli Stati membri, con telex o fax, entro un termine di 24 ore l'insorgenza di una delle malattie summenzionate o l'introduzione della vaccinazione contro tali malattie oppure, entro un congruo termine, qualunque proposta di modifica delle norme della Slovenia concernenti le importazioni di animali delle specie bovina e suina;

considerando che la tubercolosi e la brucellosi dei bovini sono state virtualmente eradicate dalla Slovenia, che non è autorizzata la vaccinazione dei bovini contro la brucellosi e che le misure poste in atto dalle competenti autorità della Slovenia per prevenire una recrudescenza di queste malattie sono sufficienti ad equiparare la situazione degli allevamenti della Slovenia — eccetto quelli sottoposti a riserva ufficiale — a quella degli allevamenti comunitari riconosciuti ufficialmente indenni dalla tubercolosi o dalla brucellosi;

considerando che le competenti autorità veterinarie della Slovenia si sono impegnate a controllare ufficialmente il rilascio dei certificati previsti dalla presente decisione ed a garantire che tutti i certificati, attestati e dichiarazioni su cui si basano i titoli d'esportazione saranno conservati negli archivi ufficiali per un periodo di almeno 12 mesi dalla spedizione degli animali cui si riferiscono;

considerando che le competenti autorità veterinarie della Slovenia si sono impegnate a vietare il rilascio dei certificati riprodotti negli allegati della presente decisione per gli animali importati in Slovenia, a meno che siano stati importati nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE e dalle pertinenti decisioni complementari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Salvo il disposto dei paragrafi 2, 3 e 4, gli Stati membri autorizzano l'importazione dalla Slovenia dei seguenti animali:

a) animali domestici della specie bovina destinati alla riproduzione o alla produzione che soddisfano i requisiti indicati nel certificato sanitario di cui all'allegato A, e sono accompagnati da tale certificato;

[1] GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
[2] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
[3] GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.
[4] GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.

b) animali domestici della specie bovina destinati alla macellazione conformi ai requisiti indicati nel certificato sanitario di cui all'allegato B, e sono accompagnati da tale certificato.

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dalla Slovenia di animali domestici delle specie bovina e suina di cui al paragrafo 1, precedentemente importati in Slovenia, soltanto se provenienti dalla Comunità o da uno dei paesi terzi citati nell'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio (1), per quanto applicabile agli animali domestici di tali specie, e soltanto se all'atto dell'importazione sono state osservate norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dal capitolo II della direttiva 72/462/CEE e dalle pertinenti decisioni complementari.

3. Gli Stati membri esigono che gli animali sottoposti a prove veterinarie in forza della presente decisione siano in costante isolamento — dal momento della prima prova fino al momento della spedizione e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale della Slovenia — da tutti gli animali artiodattili non destinati all'esportazione verso la Comunità o in condizioni di salute non equivalenti a quelle di animali idonei a tale esportazione.

4. Gli Stati membri autorizzano l'introduzione nel loro territorio, in provenienza dalla Slovenia, di animali della specie bovina soltanto a condizione che questi ultimi:

a) provengano da allevamenti che le autorità veterinarie della Slovenia hanno dichiarato indenni dalla leucosi bovina enzootica, conformemente a quanto disposto dall'allegato C della presente decisione, e nei 30 giorni precedenti l'esportazione siano stati sottoposti, con esito negativo, ad un esame individuale per la ricerca della leucosi bovina enzootica, in conformità del protocollo di cui all'allegato I della decisione 91/189/CEE della Commissione (2);

oppure

b) siano destinati alla produzione di carne, abbiano un'età non superiore a 30 mesi, provengano da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica e nei quali per almeno due anni non è stato riscontrato alcun indizio di tale malattia, e siano marcati in modo permanente conformemente a quanto indicato nell'allegato D della presente decisione;

oppure

c) provengano da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica, siano consegnati direttamente ad un macello e vengano colà macellati entro cinque giorni lavorativi dalla data del loro arrivo.

Per quanto attiene agli animali di cui alle lettere b) e c), gli Stati membri accertano mediante ispezioni che i capi siano chiaramente contrassegnati, li tengono sotto osservazione fino alla macellazione e prendono tutti gli opportuni provvedimenti per evitare un eventuale contagio degli allevamenti indigeni.

Articolo 2

Gli Stati membri possono applicare agli animali importati dalla Slovenia ulteriori norme di polizia sanitaria da essi stabilite nel quadro di un programma nazionale, presentato alla Commissione e da questa approvato, per la prevenzione, l'eradicazione o la lotta contro tali malattie.

A titolo temporaneo e fino al 31 dicembre 1993, gli Stati membri possono applicare il presente articolo con riguardo a programmi nazionali presentati alla Commissione, ma non ancora approvati da questa; in tal caso essi devono comunicare senza indugio alla Commissione stessa e agli altri Stati membri ragguagli in merito alle norme di polizia sanitaria di cui trattasi.

Articolo 3

Gli Stati membri subordinano l'introduzione nel loro territorio di animali della specie bovina provenienti dalla Slovenia alla garanzia che gli animali da importare non siano stati vaccinati contro l'afta epizootica.

Articolo 4

Gli Stati membri non autorizzano l'importazione di animali della specie suina provenienti dalla Slovenia.

Articolo 5

La presente decisione si applica a partire dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione agli Stati membri.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

(1) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.
(2) GU n. L 96 del 17. 4. 1991, pag. 1.

ALLEGATO A

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per i bovini domestici da riproduzione e da produzione destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

(Il presente certificato deve scortare la spedizione. Esso si riferisce unicamente ad animali della stessa categoria — da riproduzione o da produzione — trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave ed aventi la stessa destinazione. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data)

N.: .....

Paese esportatore: Slovenia

Ministero: .....

Autorità competente per il rilascio: .....

Paese di destinazione: .....

Riferimento: .....

(facoltativo)

Riferimento del certificato di igiene animale: .....

I. **Numero di animali:** .....

(in lettere)

II. **Identificazione degli animali:**

Numero di animali	Vacca, toro, bue, giovenca, vitello	Razza	Età	Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e ubicazione)

III. **Provenienza degli animali:**

Nome e indirizzo delle aziende di provenienza: .....

.....

.....

IV. **Destinazione degli animali:**

Gli animali saranno spediti

da .....

(luogo di carico)

a .....

(luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave .....

(Indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

V. **Informazioni sanitarie:**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) la Slovenia è indenne da 24 mesi dall'afta epizootica e da 12 mesi dalla peste bovina, dalla pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dalla stomatite vescicolare e dalla febbre catarrale maligna degli ovini; durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie e sono altresì proibite le importazioni di animali vaccinati contro l'afta epizootica;

2) gli animali che formano oggetto del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni:

a) — sono nati sul territorio della Slovenia ed ivi sono sempre rimasti,

oppure

— sono stati importati non meno di sei mesi orsono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi di cui all'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio e dalle pertinenti decisioni complementari;

(cancellare l'indicazione superflua)

b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

c) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;

d) provengono da allevamenti non sottoposti a riserva in forza della legislazione della Slovenia sull'eradicazione della tubercolosi ed il risultato dell'intradermotubercolinizzazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni è stato negativo;

(cancellare se il certificato si riferisce ad animali di età inferiore a 6 settimane)

e) provengono da allevamenti non sottoposti a riserva in forza della legislazione della Slovenia sull'eradicazione della brucellosi e

— la sieroagglutinazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni ha rivelato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per ml,

— non sono stati vaccinati contro la brucellosi;

(cancellare se il certificato si riferisce ad animali di età inferiore a 12 mesi o a maschi castrati di qualsiasi età)

f) — provengono da allevamenti che le autorità veterinarie della Slovenia hanno dichiarato indenni da leucosi bovina enzootica, conformemente a quanto disposto dall'allegato C della decisione 93/182/CEE della Commissione e nel termine prescritto di 30 giorni sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un esame individuale per la ricerca della leucosi bovina enzootica,

oppure

— sono destinati alla produzione di carne, hanno un'età non superiore a 30 mesi, provengono da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica e nei quali per almeno 2 anni non è stato riscontrato alcun indizio di tale malattia, e sono marcati conformemente a quanto indicato nell'allegato D della decisione 93/182/CEE della Commissione;

(cancellare a seconda della categoria di animali cui si riferisce il certificato)

g) non presentano alcun sintomo clinico di mastite; l'analisi (nonché, se del caso, la seconda analisi) del latte praticata conformemente all'allegato D della direttiva 64/432/CEE del Consiglio nel termine prescritto di 30 giorni non ha rivelato né uno stato infiammatorio caratteristico, né germi patogeni specifici, né, nel caso di una seconda analisi, la presenza di antibiotici;

(cancellare l'intero paragrafo se il certificato non si riferisce a vacche lattifere)

h) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie contagiose o infettive;

i) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in aziende situate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie della Slovenia, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni prima del carico;

j) provengono da aziende nelle quali non sono stati rilevati indizi:

— di carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni,

— di brucellosi negli ultimi 12 mesi,

— di tubercolosi negli ultimi 6 mesi;

— di rabbia negli ultimi 6 mesi;

k) sono stati sottoposti, con esito negativo, alle prove di seguito precisate e soddisfano i seguenti requisiti, conformemente a quanto prescritto da uno Stato membro in applicazione dell'articolo 2 della decisione 93/182/CEE della Commissione:

.....;

(completare o cancellare a seconda di quanto prescritto dallo Stato membro importatore)

l) sono stati tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova cui fa riferimento il presente certificato e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale, da tutti gli animali artiodattili non destinati all'esportazione verso la Comunità o in condizioni di salute non equivalenti a quelle di animali idonei a tale esportazione;

m) non sono state loro somministrate sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena e gestogena a fini d'ingrasso;

n) sono stati acquistati direttamente presso un'azienda, senza passare tramite un mercato, e sono stati caricati a

.....

(nome del centro di raccolta)

e fino al momento della loro spedizione verso la Comunità europea, non sono entrati in contatto con animali artiodattili che non fossero animali della specie bovina rispondenti alle condizioni previste dalla decisione 93/182/CEE della Commissione, né hanno sostato in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie della Slovenia, non si sono verificati casi di afta epizootica nei 30 giorni precedenti il caricamento;

o) i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali sono stati caricati rispettano le norme internazionali relative al trasporto di animali vivi, sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

VI. Salvo quando diversamente indicato, tutte le prove di cui al presente certificato sono state eseguite conformemente ai protocolli definiti nell'allegato I della decisione 91/189/CEE della Commissione. Tutti i luoghi di carico per i quali gli animali sono passati soddisfano i requisiti indicati nell'allegato II della medesima decisione.

VII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a ....., il .....

.....

(Firma del veterinario ufficiale, il quale deve essere un funzionario statale della Slovenia a tempo pieno, il cui nome deve attualmente figurare, unitamente ad altre pertinenti informazioni, nell'elenco, trasmesso alla Commissione delle Comunità europee dalle autorità veterinarie nazionali della Slovenia, dei veterinari autorizzati a certificare gli animali vivi destinati all'esportazione nella Comunità europea)

(Timbro) (1)

.....

(Nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

(1) In qualsiasi colore eccettuato il nero.

ALLEGATO B

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per i bovini domestici da macello destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

(Il presente certificato deve scortare la spedizione. Esso si riferisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, aventi la stessa destinazione e per i quali sono previsti, subito dopo l'arrivo nel paese importatore, l'avvio diretto ad un macello e la macellazione al più tardi entro cinque giorni lavorativi dall'arrivo, conformemente all'articolo 13 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data)

N.: .....

Paese esportatore: **Slovenia**

Ministero: .....

Autorità competente per il rilascio: .....

Paese di destinazione: .....

Riferimento: .....

(facoltativo)

Riferimento del certificato di igiene animale: .....

I. **Numero di animali:** .....

(in lettere)

II. **Identificazione degli animali:**

Numero di animali	Vacca, toro, bue, giovenca, vitello	Razza	Età	Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e ubicazione)

III. **Provenienza degli animali:**

Nome e indirizzo delle aziende di provenienza: .....

.....

.....

IV. **Destinazione degli animali:**

Gli animali saranno spediti

da .....

(luogo di carico)

a .....

(luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave .....

(Indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

V. **Informazioni sanitarie:**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) la Slovenia è indenne da 24 mesi dall'afta epizootica e da 12 mesi dalla peste bovina, dalla pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dalla stomatite vescicolare e dalla febbre catarrale maligna degli ovini; durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie e sono altresì proibite le importazioni di animali vaccinati contro l'afta epizootica;

2) gli animali che formano oggetto del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni:

a) — sono nati sul territorio della Slovenia ed ivi sono sempre rimasti,

oppure

— sono stati importati non meno di tre mesi orsono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi di cui all'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio e dalle pertinenti decisioni complementari;

(cancellare l'indicazione superflua)

b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

c) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;

d) provengono da allevamenti non sottoposti a riserva in forza della legislazione della Slovenia sull'eradicazione della tubercolosi, ed il risultato dell'intradermotubercolinizzazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni è stato negativo;

(cancellare se il certificato si riferisce ad animali di età inferiore a 6 settimane)

e) provengono da allevamenti non sottoposti a riserva in forza della legislazione della Slovenia sull'eradicazione della brucellosi e non sono stati vaccinati contro la brucellosi;

f) provengono da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica;

g) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie contagiose o infettive;

h) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in aziende situate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie della Slovenia, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni;

i) provengono da aziende nelle quali non sono stati rilevati indizi di carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni;

j) sono stati sottoposti, con esito negativo, alle prove di seguito precisate e soddisfano i seguenti requisiti, conformemente a quanto prescritto da uno Stato membro in applicazione dell'articolo 2 della decisione 93/182/CEE della Commissione:

.....

(completare o cancellare a seconda di quanto prescritto dallo Stato membro importatore)

k) sono stati tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova cui fa riferimento il presente certificato e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale, da tutti gli animali artiodattili non destinati all'esportazione verso la Comunità o in condizioni di salute non equivalenti a quelle di animali idonei a tale esportazione;

l) non sono state loro somministrate sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena e gestogena a fini d'ingrasso;

m) sono stati acquistati direttamente presso un'azienda, senza passare tramite un mercato, e sono stati caricati a .....

(nome del centro di carico. Cancellare se non pertinente)

e fino al momento della loro spedizione verso la Comunità non sono entrati in contatto con animali artiodattili che non fossero animali della specie bovina rispondenti alle condizioni previste dalla decisione 93/182/CEE della Commissione, né hanno sostato in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie della Slovenia, non si sono manifestati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni;

n) i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali sono stati caricati rispettano le norme internazionali relative al trasporto di animali vivi, sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

VI. Tutte le prove di cui al presente certificato sono state eseguite conformemente ai protocolli definiti nell'allegato I della decisione 91/189/CEE della Commissione. Tutti i luoghi di carico per i quali gli animali sono passati soddisfano i requisiti indicati nell'allegato II della medesima decisione.

VII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a ....., il .....

.....

(Firma del veterinario ufficiale, il quale deve essere un funzionario statale della Slovenia a tempo pieno, il cui nome deve attualmente figurare, unitamente ad altre pertinenti informazioni, nell'elenco, trasmesso alla Commissione delle Comunità europee dalle autorità veterinarie nazionali della Slovenia, dei veterinari autorizzati a certificare gli animali vivi destinati all'esportazione nella Comunità europea)

(Timbro) (1)

.....

(Nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

(1) In qualsiasi colore eccetto il nero.

ALLEGATO C

ALLEVAMENTI E REGIONI INDENNI DA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

1. Un allevamento è dichiarato indenne da leucosi bovina enzootica se:

   a) i) per almeno 2 anni non vi sono stati registrati indizi di leucosi bovina enzootica,

   e

   ii) è stato sottoposto, con esito negativo, a due prove collettive per la diagnosi della leucosi bovina enzootica, praticate ad un intervallo di tempo non inferiore a 4 mesi e non superiore a 12 mesi; ciascuna di tali prove collettive deve prevedere l'esecuzione, su tutti i capi presenti nell'allevamento aventi un'età superiore ai 24 mesi alla data della prova stessa, di uno degli esami sierologici di cui all'allegato I della decisione 91/189/CEE della Commissione;

   oppure

   b) si trova in una regione dichiarata indenne da leucosi bovina enzootica, a condizione che lo statuto di allevamento indenne non sia sospeso in applicazione del paragrafo 5.

2. Una regione è dichiarata indenne da leucosi bovina enzootica se:

   a) almeno il 99,8 % degli allevamenti bovini hanno lo statuto di indenni da leucosi bovina enzootica;

   oppure

   b) i) per almeno 3 anni nella regione stessa non sono stati registrati indizi di leucosi bovina enzootica,

   e

   ii) tutti gli allevamenti bovini ivi presenti sono stati sottoposti ad almeno una prova collettiva di cui al paragrafo 1,

   e

   iii) almeno il 10 % degli allevamenti bovini ivi presenti, selezionati con scelta casuale, sono stati sottoposti, con esito negativo, ad almeno due prove collettive di cui al paragrafo 1.

3. Un allevamento conserva lo statuto di indenne da leucosi bovina enzootica finché:

   a) non vi vengono registrati indizi di leucosi bovina enzootica,

   e

   b) tutti i bovini presenti sono nati nell'allevamento o vi sono giunti da allevamenti indenni da leucosi bovina enzootica,

   e

   c) entro tre anni da quando è stato dichiarato indenne da leucosi bovina enzootica, e successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni, è sottoposto, con esito negativo, ad una prova collettiva di cui al paragrafo 1.

4. Una regione conserva lo statuto di indenne da leucosi bovina enzootica finché:

   a) vengono annualmente sottoposti ad una prova collettiva di cui al paragrafo 1 alcuni degli allevamenti ivi presenti, selezionati con scelta casuale ed in numero sufficiente per dimostrare, con un'affidabilità del 99 %, che non più dello 0,2 % degli allevamenti è infetto da leucosi bovina enzootica,

   oppure

   b) vengono annualmente sottoposti, con esito negativo, ad una prova collettiva di cui al paragrafo 1 alcuni degli allevamenti ivi presenti, comprendenti almeno il 20 % dei capi bovini di più di 24 mesi detenuti nella regione stessa.

5. Lo statuto di allevamento indenne da leucosi bovina enzootica viene sospeso quando:

   a) cessano di sussistere le condizioni di cui al paragrafo 3,

   oppure

   b) uno o più animali presentano una reazione positiva ad una delle prove sierologiche descritte nell'allegato I della decisione 91/189/CEE.

6. Lo statuto di regione indenne da leucosi bovina enzootica viene sospeso quando:

   a) cessano di sussistere le condizioni di cui al paragrafo 4,

   oppure

   b) la presenza della leucosi bovina enzootica è individuata e confermata in più dello 0,2 % degli allevamenti bovini di tale regione.

7. Lo statuto di allevamento indenne da leucosi bovina enzootica viene ripristinato quando:

   a) tutti gli animali infetti e, ove l'infezione abbia colpito una vacca, anche la progenie di quest'ultima presente nell'allevamento, sono stati allontanati ed avviati alla macellazione sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie, salvo il caso in cui le competenti autorità possano concedere una deroga all'esigenza di eliminare la progenie di una vacca infetta, in considerazione del fatto che i capi in questione sono stati separati dalla fattrice immediatamente dopo la nascita,

   e

   b) i) se la sospensione è conseguenza di una reazione positiva manifestata da un solo animale, l'allevamento è stato sottoposto, con risultato negativo, ad una prova collettiva di cui al paragrafo 1, eseguita non meno di tre mesi dopo la data dell'allontanamento di cui alla lettera a),

   oppure

   ii) se la sospensione è conseguenza di una reazione positiva manifestata da più animali, l'allevamento è stato sottoposto a due prove collettive di cui al paragrafo 1, la prima eseguita non meno di 3 mesi dopo la data dell'allontanamento di cui alla lettera a), e la seconda non meno di 4 mesi e non più di 12 mesi dopo la prima prova; le prove collettive devono comprendere anche la progenie di una vacca infetta rimasta nell'allevamento in virtù della deroga di cui alla lettera a), indipendentemente dall'età degli animali al momento dell'esecuzione della prova,

   e

   c) un'indagine epidemiologica è stata eseguita in tutti gli allevamenti che, sotto il profilo epidemiologico, sono in rapporto con quello infetto.

8. Lo statuto di regione indenne da leucosi bovina enzootica è ripristinato quando:

   a) almeno il 99,8 % degli allevamenti bovini hanno lo statuto di indenni da leucosi bovina enzootica;

   e

   b) almeno il 20 % degli allevamenti bovini presenti nella regione stessa è stato sottoposto, con esito negativo, a due prove collettive di cui al paragrafo 1, eseguite ad un intervallo di tempo non inferiore a 4 mesi e non superiore a 12 mesi.

ALLEGATO D

Marchio da applicare ai bovini a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera b)

In almeno due punti dei quarti posteriori di ciascun animale viene applicato in modo visibile, con la tecnica della «marcatura a freddo», un marchio delle dimensioni sotto indicate.


